



COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica.

Copia

N° 29/2014 del 15/09/2014

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL GASOLIO E DEL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO - ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici, addì quindici del mese di settembre** (15/09/2014), convocato per le ore **diciannove** (19.00), inizio seduta ore **diciannove e dodici** (19.12), presso la sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Cognome Nome	Pres.	N.	Cognome Nome	Pres.
1	Dalla Libera Pietro	SI	10	Battistella Stefano	SI
2	Neri Antonio	SI	11	Montagner Francesco	SI
3	Drusian Marco	SI	12	Durante Michela	SI
4	Ginaldi in Tombacco Francesca	SI	13	Pezzutto Policarpo	SI
5	Cester Corrado	SI	14	Sarri Michele	SI
6	Dell'Aica Graziano	SI	15	Damo Laura	SI
7	Alescio Concetto detto Tino	SI	16	Luzzu Eugenio	SI
8	Lorenzon Marco	NO	17	Ferri Marcello	NO
9	Simonetti Alberto	SI			

Tot Presenti: 15

Tot Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il dott. Carmine Testa, Segretario Generale.

Il rag. Concetto detto Tino Alescio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: Cester Corrado, Dell'Aica Graziano, Pezzutto Policarpo invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 12, comma 4, della *legge 23 dicembre 1999, n. 488*, ha operato la sostituzione della lettera c) del comma 10, dell'art. 8 della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, relativa alla concessione di una riduzione di prezzo sul gasolio e sui G.P.L. utilizzati, come combustibili per riscaldamento, in particolari zone geografiche, ampliando il campo di applicazione della suddetta agevolazione, tra l'altro alle frazioni di comune non metanizzate ubicate nella zona climatica E, appartenenti a comuni ricadenti anch'essi nella zona climatica E, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, individuate annualmente con delibera del consiglio comunale;
- che come da elenco allegato al predetto DPR 412/93, il Comune di Oderzo ricade nella zona climatica E;
- che l'art. 4, comma 4, del *decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268*, convertito, con modificazioni dalla *legge 23 novembre 2000, n. 354*, come modificato dal comma 3 dell'art. 27 della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, ha precisato che dovessero intendersi per frazioni di comune le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del *decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993*, ivi comprese le case sparse ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- che il comma 2 del suddetto art. 27 della *legge n. 388 del 2000* ha disposto che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto per la disciplina delle nuove fattispecie di agevolazioni introdotte dall'art. 12, comma 4, della *legge n. 488 del 1999*, le suddette agevolazioni siano accordate secondo le procedure previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361*, in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze;
- che con determinazione 23 gennaio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle dogane pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2001, sono state dettate le istruzioni di applicazione;
- che l'art. 13, comma 2, della *legge 28 dicembre 2001, n. 448*, dispone che per gli anni 2002 e 2003 le suddette agevolazioni relativamente ai comuni ricadenti nella zona climatica E siano accordate anche alle frazioni parzialmente non metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera di consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;
- che con determinazione in data 3.4.2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10.4.2002, il Direttore dell'Agenzia delle dogane ha pronunciate le istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche ai comuni ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di territorio comunale di frazioni parzialmente non metanizzate nelle quali è ubicata la sede comunale;
- che con la Circolare del 29 aprile 2002 n. 36/D viene esplicitata la determinazione 3 aprile 2002 ed in particolare richiamata l'attenzione sul fatto che l'individuazione delle porzioni di territorio aventi titolo al beneficio deve essere effettuata con delibera del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 8, comma 10 lett. c), della *legge 23 dicembre 1998, n. 448* e s.m.i., da adottare con cadenza annuale e da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed al ministero delle Attività produttive sottolineando che la copia per

l'Amministrazione finanziaria deve essere fatta pervenire a "Agenzia delle dogane-Area gestione tributi e rapporti con gli utenti-Ufficio applicazione tributi";

- che l'art. 8, comma 10 lett. c), della legge 448/98, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23.12.1999, n. 488 (finanziaria 2000) stabilisce che le delibere di consiglio comunale devono essere comunicate ai Ministeri entro il 30 settembre di ogni anno;
- che l'art. 17-bis, comma 2, del D.L. 24.6.2003, n. 147 prescrive che l'art. 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione;

RICHIAMATA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010), la quale non ha reiterato il beneficio della riduzione del prezzo relativo al gasolio e al GPL utilizzati come combustibile per riscaldamento in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, determinando, pertanto che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

- non è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle frazioni parzialmente non metanizzate ancorché nelle stesse fosse ubicata la casa comunale;
- rimane applicabile alle frazioni non metanizzate intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTE le circolari dell'Agenzia delle dogane – Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti – prot. n. 178604 del 31.12.2009 e prot. n. 5961 del 15.01.2010, indicanti precisazioni in merito alle modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata e in particolar modo la circolare del 15.01.2010 con la quale l'Agenzia delle Dogane ha acconsentito, **limitatamente alle fattispecie che si riferiscono ai Comuni parzialmente metanizzati ricadenti nella zona climatica E**, che le Società fornitrici del gasolio e del GPL emettano fatture a prezzo pieno provvedendo successivamente alla rifusione di quanto eventualmente dovuto una volta acquisiti, da parte degli utenti, gli atti adottati o rilasciati, di volta in volta, dalle Amministrazioni Comunali ed attestanti il diritto ad usufruire dell'agevolazione;

VISTA inoltre la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 01.03.2010 con la quale è stata approvata definitivamente la nuova delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada";

DATO ATTO che nella determinazione 23 gennaio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle dogane è specificato che "per il **centro abitato** vale la definizione data dall'art. 3, comma 1, n. 8, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che recita: "*CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulle strade di accesso* "";

DATO ATTO:

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 05.05.2010, come integrata con consiliare n. 70 del 29.09.2010, sono state individuate le frazioni del territorio comunale (intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse) non metanizzate mediante l'elencazione delle vie che, sulla base della planimetria individuante la nuova delimitazione del centro abitato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 01.03.2010 e della planimetria fornita dalla Ditta "ITALGAS – Società Italiana per il Gas per Azioni" con sede a Torino (TO) in Largo Regio Parco n. 9, società che gestisce la distribuzione e la fornitura del gas metano nel Comune di Oderzo, non sono servite dalla rete di gas metano, come da prospetto allegato al medesimo atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30.09.2011, in seguito alla trasmissione da parte della "Società Italiana per il Gas S.p.A. - ITALGAS" delle planimetrie aggiornate al 31.05.2011 delle tubazioni stradali e agli impianti di distribuzione gas nel Comune di Oderzo, sono state individuate le frazioni del territorio comunale (intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse) non metanizzate mediante l'elencazione delle vie che, sulla base della planimetria individuante la nuova delimitazione del centro abitato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 01.03.2010, non sono servite dalla rete di gas metano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 12.09.2012, in seguito alla trasmissione da parte della "Società Italiana per il Gas S.p.A. - ITALGAS" delle planimetrie aggiornate al 01.05.2012 delle tubazioni stradali e agli impianti di distribuzione gas nel Comune di Oderzo, sono state individuate le frazioni del territorio comunale (intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse) non metanizzate mediante l'elencazione delle vie che, sulla base della planimetria individuante la nuova delimitazione del centro abitato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 55 del 01.03.2010, non sono servite dalla rete di gas metano;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2013 con la quale è stato approvato l'elenco di vie del Comune di Oderzo, allegato alla medesima per farne parte integrante e sostanziale, individuante le frazioni del territorio comunale non metanizzate;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30.09.2013 è stato integrato l'elenco di vie del Comune di Oderzo individuante le frazioni del territorio comunale non metanizzate, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2013, inserendo il civico n. 118 di Via Verdi, con tutte le sue suddivisioni (118 i.1, 118 i.2, 118/A i.1, 118/A i.2), dando atto che rimaneva invariato quant'altro stabilito ed individuato con la sopracitata delibera di Consiglio comunale n. 19/2013

CONSTATATO che la legge di stabilità per l'anno 2014, approvata con la legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013, non ha modificato la normativa precedente;

RITENUTO di ribadire che sono da intendersi edifici in zone "non metanizzate" quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 20 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas (distanza intesa tra la condotta del gas e l'area di pertinenza dell'edificio);

VERIFICATO attraverso la planimetria aggiornata al 04.08.2014 della rete di distribuzione

gas del Comune di Oderzo, pervenuta in data 13.08.2014 dalla Società "Italgas " gestore della rete, che non risultano essere state metanizzate zone identificate precedentemente come "non metanizzate";

RITENUTO pertanto, al fine di consentire l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalle succitate leggi agli aventi diritto, di approvare l'elenco di vie del Comune di Oderzo, come da prospetto che si allega al presente atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale, individuante le frazioni del territorio comunale non metanizzate, intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

UDITA la discussione sull'argomento integralmente trascritta nel verbale di adunanza;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato (ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000) allegato *sub* "A";

Con voti espressi in forma palese con l'assistenza degli scrutatori, presenti n. 15 Consiglieri:
Favorevoli: n. 15,
Contrari: nessuno,
Astenuiti: nessuno;

DELIBERA

1. di approvare l'elenco di vie del Comune di Oderzo, come da prospetto che si allega al presente atto sub 1) per farne parte integrante e sostanziale, individuante le frazioni del territorio comunale non metanizzate;
2. di ribadire che sono da intendersi edifici in zone "non metanizzate" quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 20 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas (distanza intesa tra la condotta del gas e l'area di pertinenza dell'edificio);
3. di ribadire che l'elenco delle vie individuate nel prospetto allegato consente agli aventi diritto di beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l' "Agenzia delle Dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio tecnico di finanza" di Treviso, ed al Ministero delle Attività Produttive – Via Molise n. 2 – 00187 Roma.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 15,
Contrari: nessuno,
Astenuiti: nessuno.



COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(Provincia di Treviso)

ALLEGATO A

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 29/2014

del 15/09/2014

**Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE
NON METANIZZATE AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL PREZZO DEL
GASOLIO E DEL GPL UTILIZZATI COME COMBUSTIBILI PER IL
RISCALDAMENTO - ANNO 2014.**

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

Oderzo, 05/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandro Marletta

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N° 29/2014 del 15/09/2014

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to rag. Concetto detto Tino Alescio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Carmine Testa

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia del presente verbale viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on line, ove pertanto rimarrà dal 22/09/2014 al 07/10/2014

Oderzo,22/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Eugenio Varotto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con decorrenza _____

Oderzo, _____

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to _____
